

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE, CORLEONE, CANESI, DE BENETTI, GALLETTI,
MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PROCACCI,
SCALIA, TURRONI**

Norme in materia di elezione dei consigli regionali delle
regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'indifferibile necessità di provvedere in tempo utile, prima della scadenza del mandato dei consigli delle regioni a statuto ordinario oggi in carica, ad una radicale riforma del sistema elettorale oggi vigente, si può rispondere soltanto mediante l'approvazione di una nuova legge elettorale a Costituzione vigente.

Ciò per due ordini di motivi:

a) il primo: qualsiasi ulteriore insistenza volta a ottenere una modifica dell'articolo 122 della Costituzione condurrebbe all'inevitabile esito, che tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento proclamano di voler ad ogni costo scongiurare, di un rinvio della scadenza elettorale e di una proroga di consigli regionali — a giudizio pressoché unanime

— non più rappresentativi della volontà del corpo elettorale;

b) il secondo: appare del tutto impropria una modifica costituzionale che investe l'esclusivo aspetto elettorale in un momento in cui si discute di riforma complessiva dell'ordinamento della Repubblica.

Ancora non sono chiari i termini con i quali questa riforma renderà praticabile la volontà dichiarata di muoversi in direzione di un regionalismo di ispirazione federalista, accrescendo i poteri, i compiti, la responsabilità e le risorse affidate alle regioni. Ancora non è chiaro quale assetto dovrà assumere in futuro il rapporto Stato-regioni, quale equilibrio di poteri si determinerà all'interno delle stesse regioni fra i

vari organi: consiglio, presidente, giunta. È discutibile, e discusso, se possa considerarsi aperta in questa legislatura una fase costituente, sicuramente una fase costituente interna alle regioni si potrà aprire soltanto dopo il rinnovo dei consigli regionali. Con un eufemismo si può quindi definire imprudente un'eventuale modifica dell'articolo 122 della Costituzione che prescindendo dalla necessità di provvedere ad una contestuale ridefinizione della forma di governo delle regioni, come autorevolmente indicato dalla Commissione per le riforme istituzionali nel corso della XI legislatura, e che — soprattutto — prescindendo dalla necessità di rendere le regioni stesse soggetti protagonisti di questo processo di cambiamento riconoscendo ad esse — una volta che il processo sia avviato — voce in capitolo anche nella definizione del sistema elettorale più idoneo alle peculiari caratteristiche della loro realtà amministrativa.

L'obiettivo che il Parlamento può e deve perseguire nell'odierno delicato momento di passaggio è quello di consentire il regolare svolgimento delle elezioni previste per il 1995, con un sistema idoneo a garantire una più solida rappresentatività e legittimazione democratica dei consigli regionali, una precisa omogeneità ed una maggiore stabilità della maggioranza, una più forte capacità di governo e — a fronte di quest'ultima — un'adeguata garanzia di rappresentanza democratica delle opposizioni nonché una maggiore efficacia degli strumenti di controllo a disposizione dei cittadini.

Ciò al fine di assicurare le condizioni preliminari per l'avvio del processo riformatore. A questa limitata, ma essenziale ed irrinunciabile finalità risponde la presente proposta di legge. Nell'estenderla i proponenti hanno voluto tener conto della pluralità di esigenze politiche che convergono, muovendo da preoccupazioni diverse, sul tema che ne costituisce l'oggetto. Ma hanno voluto, altresì, disciplinare tali esigenze secondo criteri gerarchici ben individuati, convenendo nell'impossibilità di poterle recepire, senza problemi di articolazione e misura, in un quadro normativo che tutte le soddisfi.

Vi è chi ha provato ad unificare l'opportunità di licenziare un sistema che an-

corasse la risposta alla questione della governabilità all'introduzione di un premio di maggioranza, con la contemporanea scelta di un meccanismo integralmente (o quasi) uninominale per l'elezione dei consiglieri, magari aperto al doppio turno nei collegi, cumulando a ciò anche una positiva disponibilità alla richiesta di un'investitura diretta per il presidente della giunta regionale. L'esito di questi tentativi è sempre apparso, e non poteva essere altrimenti, un coacervo di norme confuse e fra loro contraddittorie.

L'ordine dei criteri assunto nella presente proposta di legge è, ovviamente, discutibile, ma proprio nell'averlo indicato può essere individuato un contributo metodologico alla discussione.

L'esigenza che qui viene posta in primo piano, rispetto alle altre, è quella di garantire con certezza nei consigli regionali sia la formazione di maggioranze certe, individualizzabili dagli elettori prima del voto, sia un adeguato spazio per la rappresentanza delle minoranze che raggiungono un apprezzabile livello di consenso.

Il meccanismo adottato per tutelare questa duplice finalità è quello del premio di maggioranza, mutuato dalla legge elettorale per le province ed i comuni che ha dato su questo versante eccellente prova di funzionalità, con partizione del 60-40 per cento fra i consiglieri di maggioranza e quelli che rappresentano le minoranze.

Non potendosi individuare la discriminante per la partizione del 60-40 per cento nel collegamento delle candidature presentate dalle forze politiche per il consiglio con la candidatura diretta alla presidenza della regione, sulla falsariga di quanto avviene per l'elezione del sindaco o del presidente della provincia, viene introdotta la contrapposizione fra liste regionali di candidati (da un minimo di cinque ad un massimo di otto, a seconda della consistenza demografica della regione) che possono anche essere liste espresse da coalizioni di più forze politiche. Alla stessa stregua di quanto avviene nel sistema elettorale per i sindaci o per i presidenti delle province, se nessuna di tali liste regionali raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi, è previsto un secondo turno di

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ballottaggio a due fra le liste che avranno ottenuto il maggior numero di consensi.

Saranno proclamati eletti in consiglio regionale tutti i componenti la lista che avrà ottenuto, al primo od al secondo turno, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il capolista della lista vincente è considerato candidato alla presidenza della giunta regionale, candidatura ovviamente da sottoporre al voto del consiglio.

Viene così ad essere soddisfatta, oltre l'esigenza prevalente dell'introduzione del premio di maggioranza, anche quella del possibile doppio turno, con conseguente facoltà di eventuale allargamento della coalizione che sostiene la lista regionale nel passaggio dal primo al secondo turno.

In riferimento allo spirito dell'indirizzo generale espresso dal referendum del 18 aprile 1993, fatta eccezione per il ristretto numero di eletti che ricevono il mandato diretto a maggioranza assoluta su lista regionale, tutti gli altri consiglieri vengono eletti in collegi uninominali. Il rispetto di tale indirizzo, che era peraltro riferito alla modalità di elezione del Parlamento nazionale, va però configurato in maniera che consenta di evitare pesanti controindicazioni. Una traduzione meccanica di esso renderebbe inapplicabile il premio di maggioranza. Potrebbero perciò prodursi risultati oscillanti fra due opposti estremi, l'uno più pericoloso dell'altro. Da un lato potrebbero uscire dalle urne consigli regionali ingovernabili senza il ritorno alle vecchie mediazioni partitocratiche: nulla esclude infatti che risultino eletti consiglieri di più schieramenti o coalizioni fra loro irriducibili ad un comune denominatore politico-programmatico, senza che si determini alcuna possibile maggioranza. Dall'altro lato (ed è questa l'ipotesi che troverebbe conferma negli ultimi risultati elettorali) dalle urne potrebbero uscire consigli regionali monocromatici, con indirizzo opposto fra regioni limitrofe: trasferendo in tal modo lo scontro politico dalla rappresentanza istituzionale interna alle singole regioni alla rappresentanza territoriale, col rischio di convertirlo in scontro politico fra regioni.

Né vale a scongiurare tale rischio una residua quota proporzionale del 25 per cento: quando si passa dai numeri del

Parlamento nazionale a quelli dei consigli regionali il 25 per cento si trasforma quasi sempre in uno, due, massimo tre consiglieri per tutte le minoranze. Ciò in un momento storico in cui le regioni si apprestano ad avviare una fase costituente, che non può essere affrontata escludendo le rappresentanze di tutte le esperienze politiche che ricevono un significativo e costante consenso sul territorio.

Proprio per evitare simili nefaste conseguenze il presente testo introduce un rapporto fra numero di collegi e consiglieri da eleggere che assicura, oltre all'attribuzione del seggio a chi si afferma nel collegio un recupero proporzionale — non quantificabile a priori — sufficiente a consentire, attraverso il collegamento dei candidati alle liste regionali, l'applicazione del premio di maggioranza per la forza politica o la coalizione vincente e la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze in ogni regione. Ciò si ottiene adottando un meccanismo simile a quello attuato per l'attribuzione dei seggi non assegnati in sede uninominale diretta nelle elezioni per il Senato della Repubblica.

Il sistema che proponiamo presenta, a noi pare, cospicui vantaggi: consente la scelta diretta della maggioranza e, di fatto, del presidente della regione, e dunque la definizione di maggioranze stabili, formate sulla base di una comune piattaforma programmatica e garantite dal voto degli elettori; nel contempo assicura la rappresentanza di tutte le minoranze che abbiano una qualche consistenza elettorale. In tal modo riprende le caratteristiche migliori del sistema introdotto e sperimentato in Italia con la legge sulla elezione dei sindaci, dei presidenti della province e dei consigli comunali e provinciali. Ma in coerenza con l'indicazione referendaria tali caratteristiche vengono reinserite in un quadro di riferimento uninominale evitando ogni ricorso al voto di preferenza.

Il vantaggio maggiore riteniamo però sia l'assoluta semplicità del sistema dal punto di vista dell'elettore: risultato non da poco, visto che questo appare essere in pratica quello più difficile da raggiungere per la maggior parte delle ipotesi messe in campo in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme generali).

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. I consiglieri sono eletti in parte in collegi uninominali, in parte per liste concorrenti in un'unica circoscrizione regionale.

ART. 2.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Ai fini della elezione dei consigli regionali, il territorio di ogni regione è suddiviso in collegi uninominali secondo i seguenti criteri:

a) tredici collegi nelle regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;

b) diciannove collegi nelle regioni con popolazione compresa tra uno e tre milioni di abitanti;

c) un numero di collegi pari alla metà dei consiglieri assegnati nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti.

2. Alla determinazione dei collegi uninominali provvede ciascun consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi ed i criteri stabiliti al comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i consigli regionali provvedono alla determinazione dei collegi elettorali entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le giunte regionali

presentano la proposta di suddivisione in collegi uninominali nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, se un consiglio regionale non provvede entro il termine di cui al comma 3, alla determinazione dei collegi si procede, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 3.

(Presentazione delle candidature nei collegi uninominali).

1. Le candidature nei collegi uninominali sono presentate alle cancellerie dei tribunali competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

2. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni di ciascun collegio non inferiore al 5 per mille e non superiore al 10 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

3. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1 ogni candidato indica il contrassegno che accompagnerà il suo nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali indicati con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato deve altresì dichiarare di collegarsi ad una delle liste concorrenti regionali di cui all'articolo 5. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dai delegati della lista regionale predetta.

4. Più candidati nel medesimo collegio uninominale possono dichiarare di collegarsi con la medesima lista regionale.

5. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale.

6. I candidati nei collegi uninominali collegati tra loro e connotati da un unico contrassegno, ai sensi del comma 3, formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 4.

(Presentazione della lista unica regionale).

1. Le liste di candidati per la circoscrizione unica regionale sono presentate alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione.

2. La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore al 2 per mille e non superiore al 4 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali della regione.

3. Possono presentare liste regionali i partiti o gruppi di cittadini che abbiano presentato con lo stesso contrassegno candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali. Se la lista regionale è collegata a più gruppi di candidati presentati per il collegio uninominali, la lista regionale è indicata con i contrassegni di tutti i gruppi di candidati ad essa collegati.

4. Le liste presentate per il collegio unico regionale sono formate da candidati e candidate in numero pari ad un decimo dei consiglieri assegnati alla regione, e comunque non inferiore a cinque.

5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo della lista, e da una dichiarazione che indica nel capolista il candidato che i presentatori della lista propongono per la presidenza della regione.

ART. 5.

(Scheda per il primo turno di votazione).

1. La scheda per l'elezione del consiglio regionale reca il nome ed il cognome di

ciascun candidato nel collegio uninominale, il relativo contrassegno, ed il nome e il cognome dei candidati della lista regionale collegata. Quando più candidati sono collegati alla medesima lista regionale, essi sono ricompresi in un medesimo rettangolo, con i rispettivi contrassegni, a fianco del nome e cognome dei candidati della comune lista regionale.

ART. 6.

(Primo turno di votazione per i collegi uninominali e per la lista unica regionale).

1. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale, per il suo capolista, e per uno dei candidati nel collegio uninominale ad essa collegati, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

2. Se una delle liste regionali ottiene al primo turno almeno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, alla medesima lista ed ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, e, comunque, non inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati.

3. I seggi non attribuiti alla lista regionale vincente ed ai gruppi di candidati ad essa collegati sono attribuiti agli altri gruppi di candidati.

4. Nella attribuzione dei seggi si applica l'articolo 11, comma 4.

ART. 7.

(Scheda per il secondo turno di votazione).

1. Nel secondo turno di votazione la scheda per l'elezione del consiglio regionale comprende il nome ed il cognome dei capolista e dei candidati di ciascuna delle due liste regionali in ballottaggio, accompagnati dai simboli di tutti i gruppi a ciascuna di esse collegati.

ART. 8.

(Secondo turno di votazione per la lista unica regionale).

1. Se nessuna lista regionale ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo nella seconda domenica successiva tra le due liste che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

2. Ciascuna delle due liste regionali mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati nei collegi uninominali dichiarati ai sensi dell'articolo 4.

3. I delegati delle liste ammesse al secondo turno hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, comprendente la dichiarazione di adesione al programma di governo ed all'indicazione del candidato da proporre alla presidenza della regione, di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale ed il suo capolista.

5. Alla lista che ha ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti validi ed ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, e comunque non inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati. Tuttavia, se i gruppi collegati alla lista vincente hanno complessivamente ottenuto nel voto per i collegi uninominali una percentuale dei voti validamente espressi superiore, alla lista vincente ed ai gruppi ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti nei collegi uninominali.

6. I restanti seggi sono attribuiti a tutti gli altri gruppi, dedotto, per i gruppi collegati alla lista regionale soccombente nel secondo turno di votazione, un seggio che è comunque assegnato al capolista della lista medesima.

7. Nella attribuzione dei seggi si applica l'articolo 11, comma 4.

ART. 9.

(Ufficio elettorale circoscrizionale ed ufficio elettorale regionale).

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 2, sono costituiti, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali regionali, tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. Se il territorio di un collegio rientra nella giurisdizione di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce presso il tribunale che ha giurisdizione sulla porzione del territorio nella quale risiede il maggior numero di elettori. Ogni ufficio elettorale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

3. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituite le liste provinciali di candidati con i gruppi di candidati nei collegi uninominali e con liste di candidati per la circoscrizione unica regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge. Per queste ultime l'ufficio elettorale regionale assolve anche alle funzioni attribuite agli uffici circoscrizionali.

ART. 10.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali).

1. Ai fini di cui alla presente legge restano in vigore i commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Compiute le operazioni da essi previste, l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale ottenuta nel collegio da ciascun candidato; essa è data dalla somma dei voti validi

ottenuti dal candidato nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati dall'ufficio circoscrizionale in sede di revisione delle schede contestate;

b) comunica all'ufficio elettorale circoscrizionale competente, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato;

c) proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, purché non inferiore al 50 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio.

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, processo verbale. Si applicano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 11.

(Proclamazione degli eletti per i gruppi di candidati e per la lista unica regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti i verbali degli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato, data dal totale dei voti validi riportati da ciascun candidato nel collegio uninominale moltiplicato per cento e diviso per il totale dei voti validamente espressi nel collegio medesimo;

b) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, data dalla somma delle cifre elettorali attribuite, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a tutti i candidati appartenenti al medesimo gruppo;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale, data dalla somma delle cifre elettorali attribuite a tutti i candidati collegati alla medesima lista regionale;

d) se una lista regionale ha ottenuto, al primo turno, una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente

espressi nell'intera regione, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima lista regionale e procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi;

e) se nessuna lista regionale ha ottenuto un cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente espressi nella regione, indice la votazione di ballottaggio prevista all'articolo 8 e determina le due liste regionali che, avendo ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali, sono ammesse al ballottaggio;

f) nel caso previsto alla lettera *e)*, provvede, dopo il secondo turno di votazione, a determinare, sulla base dei verbali ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, la lista regionale che ha ottenuto nel ballottaggio il maggior numero di voti, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima ai sensi dell'articolo 8, nonché il capolista della lista soccombente nel ballottaggio; indi procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi.

2. Al gruppo od ai gruppi di candidati collegati alla lista regionale vincente è attribuito il numero di seggi determinato ai sensi degli articoli 6 e 8, detratto un numero di seggi pari a quelli assegnati ai candidati degli stessi gruppi già eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, ed ulteriormente detratto un numero di seggi pari a quelli assegnati alla lista regionale medesima. I restanti seggi sono attribuiti al gruppo od ai gruppi di candidati collegati alla lista od alle liste regionali soccombenti, dedotto un seggio, per la lista regionale perdente nel secondo turno di votazione ed i gruppi ad essa collegati, assegnato al capolista della lista medesima.

3. Qualora il numero dei consiglieri da attribuire ad un gruppo contenga una cifra decimale superiore a quattro, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

4. Se il numero di candidati di un gruppo che risultano già eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)* supera il numero dei seggi che dovrebbero essere

attribuiti al gruppo stesso ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il numero dei componenti il consiglio regionale di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aumentato di tante unità quanti sono i candidati eletti nei collegi uninominali in eccedenza rispetto ai seggi spettanti ai rispettivi gruppi ai sensi del presente articolo.

5. Se alla lista regionale sono collegati più gruppi di candidati, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo nel voto espresso nei collegi uninominali successivamente per 1, 2, 3, 4 (...) sino a concorrenza del numero di seggi attribuiti ai sensi del comma 2. Quindi dispone i quozienti ottenuti in una graduatoria decrescente ed attribuisce a ciascun gruppo di candidati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti ricompresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimale, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa, è attribuito per sorteggio.

6. Sono proclamati eletti i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali e fino a concorrenza dei seggi attribuiti ai sensi del presente articolo.

7. Ai fini di cui al presente articolo si applica la disposizione del comma dodicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 12.

(Surrogazione).

1. Quando per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito ai sensi degli articoli 10 e 11, il seggio è attribuito al candidato appartenente al medesimo gruppo che abbia ottenuto tra i non eletti la maggiore cifra individuale relativa nei collegi uninominali. Allo stesso modo si procede nei casi di supplenza previsti all'articolo 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

2. Ciascuno degli eletti nella circoscrizione unica regionale è tenuto a dichiarare al presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni dalla sua elezione, a quale tra i gruppi di candidati collegati alla propria lista regionale intende fare riferimento, per i fini di cui al comma 1.

ART. 13.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Sono altresì ineleggibili alla carica di consigliere regionale gli editori di giornali quotidiani a diffusione nazionale ovvero editi nella regione, ed i titolari di concessioni televisive o di emittenti nella regione, nonché gli amministratori delle società editrici o concessionarie predette, e delle società che anche indirettamente ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o che alle predette siano collegate ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Sono inoltre ineleggibili i titolari di azioni o quote od altre partecipazioni nel capitale di una delle società di cui al comma 2, nonché i loro congiunti fino al terzo grado, quando la partecipazione superi il 10 per cento del capitale sociale. Anche in tal caso si applica il disposto dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 14.

(Norma finale).

1. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 1, commi quinto e sesto, 2, 3, 4, 17, 19 e 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Nell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge n. 108 del 1968, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si intende sostituito

tuito con riferimento alla legge 15 maggio 1993, n. 81.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.